NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 48

Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori. Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio. Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data. La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

Versione in vigore dal 20 agosto 1978, non più in vigore dal 1 gennaio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'edilizia residenziale
Estremi	Legge 5 agosto 1978, n. 457
Titolo	VI — Norme finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-edilizia-residenziale/art-48-disciplina-degli-interventi-di-manutenzione-straordinaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it